

La valutazione dell'applicazione delle norme di salvaguardia della legge di tutela: le difficoltà registrate e le eventuali mancanze

1. A trent'anni dalla Legge 19/1991 e a venti dalla Legge 38/2001

Questa Terza conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena (di seguito: Terza conferenza regionale) viene effettuata quando sono trascorsi trent'anni dalla L. 19/1991 (cd. legge per le aree di confine) e della conseguente L. r. 46/1991 di attuazione, che per prima iniziava a normare organicamente la tutela della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia, e quando sono ormai trascorsi vent'anni dalla promulgazione della L. 38/2001 che provvede a normare quella che viene considerata la legge di tutela globale. Si potrebbe quindi affermare che, per quanto riguarda lo stato di attuazione delle leggi vigenti, **potremmo essere quasi a regime, ma non è così**: siamo di fronte ad alcune persistenti difficoltà di attuazione della normativa statale e regionale e anche a vere e proprie carenze, già evidenziate anche nelle precedenti due Conferenze regionali rispettivamente del 2012 e del 2017.

Si ritiene pertanto che anche nella Terza conferenza regionale non ci si possa limitare ad una sola analisi delle procedure e della quantificazione dei contributi erogati, o in fase di erogazione, evitando quindi di restringere alla sola analisi finanziaria e contabile, in quanto non si tratta solo di trasferimento di fondi statali a destinazione vincolata alla comunità slovena destinataria della normativa, ma di obiettivi strategici di tutela da perseguire.

Si tratta di verificare brevemente quanto previsto dall'art. 1 della L. r. 26/2007, nel quale si afferma che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito: Regione A. FVG) concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

Nell'esaminare le modifiche intervenute dal 2017 va anche ricordato che è stata apportata, come richiesto nella Seconda conferenza regionale, una modifica all'articolo 10 della L. r. 26/2007, per quanto riguarda la **data di convocazione** della Conferenza stessa che è tenuta a svolgersi non più a fine legislatura, ma a metà della stessa. Anche se, a seguito della intervenuta pandemia di COVID-19, la data di convocazione attuale è stata fatta slittare.

2. Premessa metodologica

Innanzitutto va sottolineato che per sviluppare l'analisi prevista si sono introdotti e presi in considerazione anche i **rapporti periodici quinquennali del Ministero degli Interni al Consiglio d'Europa** in merito al monitoraggio specifico per paese dell'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (di seguito: Convenzione quadro): si tratta di una documentazione che è di rilevante interesse per la tutela delle nostre comunità e alla quale non era stato fatto riferimento nelle precedenti conferenze regionali.

Di seguito è stato esaminato il **sito web della Regione A. FVG** e le modifiche intervenute sia nelle strutture regionali, preposte alla attuazione e alla trattazione della legislazione in oggetto, che nelle procedure effettuate.

Si è quindi provveduto a predisporre **schemi differenziati per le interviste**, effettuate nel 2021 in periodi temporali anche molto distanziati fra loro, a numerosi interlocutori ai quali va il ringraziamento per la disponibilità dimostrata. In quest'ambito, come precedentemente, sono stati sentiti dirigenti e funzionari

assegnati all'attuale Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero, che hanno permesso un confronto sullo stato di quanto finora attuato e non attuato e hanno messo a disposizione la decretazione di competenza. Si è provveduto quindi ad effettuare un confronto con esponenti della comunità slovena, come testimoni privilegiati, sia rappresentanti istituzionali, sia componenti di organi paritetici e consultivi, sia rappresentanti dei cittadini di lingua slovena che sono i destinatari della legislazione di tutela.

Per quanto riguarda gli specifici argomenti da trattare in questa relazione e quanti invece vengono rinviati ad altre relazioni della presente conferenza va precisato quanto segue:

- la relazione di cui al c.3, art.10 della L. r. 26/2007 sullo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del **resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e Val Canale** verrà trattata in questa comunicazione, ma l'approfondimento sulla situazione specifica della Val Canale verrà trattata in altra relazione;
- non viene esaminata la situazione delle attività inerenti all'**uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione**, competenza di una dei funzionari titolari delle due Posizioni organizzative [da ora P.O.] del Servizio regionale di competenza, e la tematica **delle insegne pubbliche e della toponomastica** in quanto oggetto di altre specifiche relazioni presentate in questa sede.

Per il tempo concesso alla presente comunicazione, si è deciso di illustrare le sole tematiche generali e di proporre una visione d'insieme dell'attuazione della normativa, intervenendo solo su alcune specificità.

3. Quadro generale della legislazione: LL. 482/1999 e 38/2001

2

Come si è già sottolineato in premessa sono trascorsi trent'anni dalla L. 19/1991 e vent'anni dalle leggi statali italiane (approvate a seguito degli indirizzi del Consiglio d'Europa) 482/1999 e 38/2001 e va considerato che sia la L. 482/1999 che la L. 38/2001 prevedevano una sperimentazione e un progressivo conseguimento, ma sta di fatto che non c'è ancora una attuazione completa, come, per quanto riguarda la L. 38/2001, già evidenziato sia nella Prima che nella Seconda conferenza regionale. Così come nella Pubblica amministrazione, a seguito dell'adozione dei relativi Patti di stabilità, negli Enti locali si è continuato, come già evidenziato in sede di Prima conferenza regionale, a perseguire gli obiettivi di tutela con i soli fondi statali e non con una aggiunta significativa di fondi comunali, andando ad indebolire quindi il raggiungimento degli obiettivi stessi e questo, come vedremo, va considerato anche per quanto riguarda l'Amministrazione regionale.

Va evidenziato che la legge statale italiana cardine per la tutela delle comunità linguistiche rimane la L. 482/1999, approvata a seguito della ratifica (L. 302/1997) della Convenzione quadro, alla quale è seguita la L. 38/2001 per la tutela della minoranza slovena. Finora però, in sede di conferenze regionali, non si è rammentato che le citate leggi statali italiane, proprio in quanto approvate a seguito della Convenzione quadro, sono sottoposte a **verifica quinquennale del Consiglio d'Europa, che ne monitora lo stato di attuazione e il progresso ed esprime anche dettagliate raccomandazioni.**

Si tratta di un monitoraggio sugli obiettivi specifici della normativa in essere e sui risultati strategici da perseguire. Non si può quindi non sottolineare che **nel sito della Regione A. FVG non compare nessuna notizia o nessun rimando ai cinque cicli di monitoraggio** e ai rapporti adottati dal Comitato dei Ministri italiano e presentati al Consiglio d'Europa (1999 – 2004 – 2009 – 2014 – 2019) né alle risoluzioni e raccomandazioni adottate da parte del Consiglio d'Europa (quinto ciclo tutt'ora in itinere). In questo modo si è sottovalutato quella che risulta essere una **filiera normativa**: dalla Convenzione quadro, alle leggi statali, alle leggi regionali, ai cittadini, agli enti sloveni ed alle associazioni destinatarie della tutela, per passare quindi al rapporto del Ministero dell'Interno, che monitora lo stato di attuazione, alle risoluzioni europee e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e all'inizio di un nuovo **percorso circolare**. Infatti dalle conseguenti risoluzioni europee risulta che si richiedono precisi impegni a livello statale, e anche ai livelli regionali, per far conoscere e diffondere gli atti e i documenti, i risultati e le raccomandazioni emersi dai cinque cicli di monitoraggio dal 1999 ad oggi, altrimenti vengono a mancare i presupposti e gli

obiettivi della Convenzione quadro stessa e si rischia di marginalizzare il portato della normativa statale fino ad arrivare a ridurre ad occuparsi, viste le difficoltà economiche e strutturali, alla pura erogazione di fondi e al controllo delle procedure.

Permane nei documenti allegati ai monitoraggi da parte delle istituzioni consultive slovene, Presidenti e rappresentanti del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, e pubblicati sia sul relativo sito del Ministero italiano che su quello del Consiglio d'Europa, la segnalazione costante sia delle positività emerse che delle criticità di mancata attuazione da parte dello Stato italiano.

Innanzitutto ci si preoccupa della situazione **dell'istruzione in lingua slovena e dei media in lingua slovena**, sia editoria che trasmissioni radio-televisive: ci si occupa cioè di segnalare le carenze in ambito scolastico, sia di personale, come nel caso dello speciale Ufficio scolastico regionale istituito dal c.1, art. 13 della L. 38/2001, ma si segnala anche la precarietà **dell'Istituto comprensivo con insegnamento bilingue italiano-sloveno di San Pietro al Natisone**, e la grave situazione dei principali organi di stampa, per citare anche un solo anno, il 2014, in cui il **quotidiano Primorski Dnevnik** aveva subito il taglio del 70% del finanziamento. Si evidenzia e si monitorano quindi quelli che sono i pilastri stessi della vita di una minoranza linguistica: l'apprendimento della propria lingua e quanto e come la voce in questa lingua venga diffusa sui mass media. Una delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa riguarda proprio la necessità di individuare misure adeguate a sostegno dell'istruzione in lingua slovena. Così come ancora il Consiglio d'Europa sottolinea la promozione dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena a tutti gli appartenenti la minoranza.

Permane anche una sottolineatura negli allegati ai monitoraggi, da parte degli organismi istituzionali sloveni, per quanto riguarda **la grafia dei nomi e cognomi** dei cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena, compresi i segni diacritici (*strešice*) propri della lingua slovena. Si tratta di quella grafia che il Regno d'Italia aveva negato e poi soppresso, ma che la Repubblica italiana non è in grado nel 2021 di produrre in tutti i documenti ufficiali stampati, ricorrendo anche agli amanuensi per la loro trasposizione scritta a mano. Non si ottempera quindi l'art. 11 della Convenzione quadro, l'art. 11 della L. 482/1999, l'art. 7 della L. 38/2001 e l'art.12 della L. r. 26/2007 (Nomi, cognomi e denominazioni slovene) e si discriminano i cittadini di lingua slovena. Questa situazione di grave inadempienza era già stata evidenziata anche in sede di Seconda conferenza regionale, ma si ripete puntualmente ad ogni cambio di software da parte dei Ministeri, così come permane tutt'ora la carenza dei segni diacritici in tutti i passaporti.

Molte altre e significative sono le problematiche che compaiono nei cinque monitoraggi effettuati e nelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e il non averne preso atto a livello regionale e non averne diffuso i risultati porta a oscurare i possibili risultati strategici ottenuti e da ottenere con le leggi statali di tutela.

4. Comunità linguistiche: struttura regionale e risorse umane

Per esaminare lo stato di attuazione della legislazione statale e regionale non si può che partire da quelle che sono state le difficoltà e le carenze della struttura regionale a ciò competente, già emerse nelle precedenti conferenze regionali e che, mentre ci si accinge ad effettuare la Terza conferenza regionale, non sono state superate.

Va subito evidenziato che non ha avuto seguito la proposta, emersa nella Seconda conferenza regionale, di una **cabina di regia apicale** in materia di comunità linguistiche che superi la frammentazione delle relative competenze in diverse strutture di Direzioni e Servizi e ne coordini gli interventi con una visione strategica. Una struttura quindi che non sia periferica e incardinata in un'unica Direzione regionale, in quanto le comunità linguistiche rappresentano un elemento non solo fondante, ma anche fondamentale della specialità della Regione A. FVG e per la trasversalità propria delle comunità linguistiche non sono di competenza di un solo assessorato regionale, ma sono comprese nelle competenze di più assessorati, basti pensare anche solo all'istruzione, rispetto all'attuale struttura di Servizio. Sappiamo bene che la struttura e le risorse umane che attuano la normativa di tutela, come previsto dalle leggi statali e dalla L. r. 26/2007, hanno una rilevanza prioritaria trattandosi di un preciso compito istituzionale da parte della

Regione A. FVG e considerando anche la consistenza finanziaria che lo Stato, con la L. 38/2001, assegna a tutela della comunità slovena.

Nella Seconda conferenza regionale era già stata effettuata una precisa analisi della principale struttura regionale, il **Servizio per le lingue regionali e minoritarie, istituito con la L. r. 15/1996**, poi diversamente denominato nelle varie legislature, e dei cambiamenti effettuati negli anni e di come ci fosse stato un evidente arretramento dalla 7a alla 11a legislatura regionale. Si sono verificate continue modifiche, anche nella stessa denominazione del Servizio, e con una marginalizzazione della tutela delle lingue minoritarie rispetto ad altre competenze aggiunte e predominanti di volta in volta nel Servizio, sia che si trattasse, come abbiamo già ricordato, di corregionali all'estero piuttosto che di volontariato.

Va segnalato che dopo la Seconda conferenza regionale è stata operata una positiva modifica portando di nuovo a denominare il Servizio in primis come "lingue minoritarie", assegnandolo altresì alla pertinenza del Vicepresidente della Giunta regionale e incardinandolo nell'Assessorato di sua competenza. Con la denominazione attuale di **Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero** si ritorna quindi ad una denominazione simile a quella della 9a legislatura, togliendo la precedente competenza del volontariato, ma vanno segnalate le persistenti criticità dovute al fatto che l'attuale Servizio ha ancora in carico competenze non riferibili alla legislazione statale di tutela delle comunità linguistiche, come già ampiamente sottolineato, e permane tutt'ora la difficoltà a decifrare i motivi di coabitazione con i finanziamenti ai corregionali all'estero, piuttosto che ai dialetti veneti o ad altri disparati capitoli di spesa assegnati.

Carenze si possono segnalare anche nella denominazione dell'attuale Direzione regionale nella quale il suddetto Servizio è attualmente incardinato, si tratta infatti della **Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione**, con sede in Udine, che non riporta la dizione "lingue minoritarie" nella declaratoria, mentre porta la dizione "immigrazione", per cui potrebbe sembrare che gli "immigrati", anche recentemente immigrati, siano più rilevanti visivamente rispetto ai cittadini autoctoni, al punto da meritare la citazione nella denominazione stessa e questo, visto che siamo in un'epoca digitale in cui si viaggia su internet, complica anche la ricerca stessa e l'individuazione del Servizio nell'organigramma della Regione A. FVG. Si continua così quella che, anche visivamente, era ed è una marginalizzazione dell'unica struttura di riferimento delle comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia nell'organigramma dell'Amministrazione regionale.

Va segnalato anche che nella struttura regionale preposta alla tutela delle comunità linguistiche non è presente, in quanto non è stato istituito nell'organigramma, l'**Ufficio centrale per la lingua slovena** (denominato in lingua slovena *Centralni urad za slovenski jezik*) previsto dall'art. 19/bis della L. r. 26/2007, a seguito della modifica di legge regionale effettuata con l'art. 4, c. 41, lettera c) della L. r. 34/2015. Un Ufficio che ha come compito principale, ai sensi dell'art. 19 bis, c. 3), la creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione. Quindi dal 2015 tale Ufficio compare solamente nelle numerose competenze, anche con deleghe di atti con effetti esterni, di una delle due P.O. del Servizio stesso che è denominata "attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione" e non, appunto, "Ufficio centrale per la lingua slovena".

Ma va anche sottolineata quella che è la più evidente criticità funzionale che si possa constatare nel periodo che ci separa dalla Seconda conferenza regionale: **il Servizio dal 2017 ad oggi, 2021, non ha avuto una stabilità di direzione**, non ha avuto una continuità di figure dirigenziali destinate alla tutela delle comunità linguistiche a conferma della marginalizzazione del Servizio stesso. Si tratta di una situazione dirigenziale che è proseguita a singhiozzo e che tutt'ora non risulta consolidata: durante la suddetta Seconda conferenza regionale la dirigente era competente innanzitutto per "volontariato", come risultava anche dalla personale mail regionale, mentre le tre comunità minoritarie avevano, come già segnalato, come figura apicale un unico funzionario regionale titolare di P.O., che assommava anche altre materie di competenza. Si è quindi passati, per metà del 2019 (da giugno a dicembre), a un dirigente "ad interim" che, per la parte di sua competenza diretta e principale era dirigente della logistica e dei trasporti regionali, per poi passare, per i primi sette mesi del 2020 (da gennaio a luglio 2020), alle competenze, sempre "ad interim" e a scavalco, della dirigente centrale (con mancanza quindi di una figura di direttore

di Servizio per quanto “ad interim”), per addivenire infine, dall'agosto 2020, all'attuale direttore di Servizio “ad interim”, che è, per la parte di sua diretta competenza, dirigente del Servizio della finanza locale ed è dirigente ad interim anche di altri Servizi. Per il 2022 si prospetta un nuovo cambio di direttore di Servizio: il tutto **in soli cinque anni**. Risulta evidente che una simile mancata stabilità di dirigenza del Servizio in questione non ha permesso una costante attività di programmazione, ma solo principalmente una mera decretazione per l'erogazione dei contributi e lo svolgimento delle attività ricorrenti.

Se della situazione direzionale si è appena riferito, va detto che **la situazione del personale assegnato al Servizio suddetto è tutt'ora assolutamente inadeguata**, con un numero di funzionari del tutto inappropriato rispetto alle numerose e differenziate, come si è visto, competenze assegnate al Servizio. Va detto che attualmente il Servizio per la gestione amministrativa è suddiviso in due P.O., denominate rispettivamente l'una “coordinamento lingue minoritarie”, e l'altra, come abbiamo già visto, “attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione”.

Va quindi nuovamente ricordato che la L. r. 26/2007, all'articolo 11, c.2, precisa che “[...] l'Amministrazione regionale assicura la presenza con personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti [...]”. Quindi anche in questa Terza conferenza regionale si è tenuti ad evidenziare ulteriormente le carenze, non solo storiche, del personale assegnato alla P.O. “coordinamento lingue minoritarie”, cioè al funzionario regionale al quale compete sovrintendere a tutti gli interventi e iniziative a favore delle tre comunità regionali ai sensi delle LL. 482/1999 e 38/2001, oltre che agli interventi a favore dei dialetti veneti e alla gestione degli interventi a favore dei corregionali all'estero e ad altri capitoli di spesa, oltre a deleghe ad atti esterni ad emissione di atti di spesa e sottoscrizione di convenzioni e contratti. Per quanto riguarda nello specifico le competenze relative alla sola tutela della comunità slovena, con sede nell'ufficio di Trieste, essendo le altre competenze svolte nell'ufficio con sede a Udine e con personale diverso, il funzionario regionale titolare della P.O. suddetta si avvale di sole due persone di ruolo con conoscenza della lingua slovena, una a tempo pieno e una a tempo ridotto, e di tre persone precarie con contratti di somministrazione a tempo determinato. Peggior risultava addirittura fino a pochi mesi fa la situazione della funzionaria regionale titolare della P.O. denominata “attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione”, che sarà oggetto di un'altra relazione per la presente conferenza, in quanto in termini di assegnazione di personale di ruolo regionale con conoscenza della lingua slovena alla titolare non era stata assegnata nessuna persona di ruolo, ma solo personale precario con somministrazione a tempo determinato con conoscenza della lingua slovena. Solo recentemente, nella seconda metà dell'anno in corso, sono state stabilizzate tre traduttrici con conoscenza della lingua slovena.

Nei fatti, da quando nel 1996 il Servizio è stato istituito con legge regionale, cioè oltre un quarto di secolo fa, e anche dopo l'approvazione delle successive leggi statali di riferimento a tutela delle minoranze linguistiche, L. 482/1999 e L. 38/2001, e le successive leggi regionali, la Regione A. FVG non ha ancora prefigurato la situazione del personale del Servizio con concorsi mirati per l'assunzione di personale con conoscenza della lingua slovena, limitandosi di volta in volta a individuarlo prima nei Comuni che prevedono queste figure professionali o a ricercarlo nel proprio personale di ruolo assunto con concorsi previsti per altre figure professionali quindi casuale, ma con conoscenza della lingua slovena, o, infine, con un uso ormai consolidato di utilizzo di personale con conoscenza della lingua slovena assunto con contratti di somministrazione a tempo determinato, quindi personale precario. L'utilizzo di questo **personale precario**, attualmente si tratta di oltre una decina di persone operanti anche al di fuori delle sedi dell'Amministrazione regionale, comporta numerose negatività: si tratta di personale che lavora per contratto temporalmente a singhiozzo, con periodi di presenza e di non presenza, che portano, come conseguenza, che le pratiche assegnate rimangano a giacere per il corrispettivo periodo di non presenza della persona a cui sono affidate. Ma il dato più negativo è dovuto soprattutto alla formazione e alla capacità professionale di tale personale, che se al momento di inizio dell'incarico manca di una esperienza specifica, viene, almeno parzialmente nel tempo della durata del contratto, formato dalla Amministrazione regionale e dopo aver acquisito una competenza specifica questa viene dispersa con la chiusura del contratto stesso. Risulta inoltre evidente che l'utilizzo di personale precario non permette una effettiva programmazione che non sia quella relativa alle pratiche da svolgere nell'esercizio finanziario di competenza.

Va infine rammentato che il personale con conoscenza della lingua slovena, come abbiamo già visto, non si rende necessario solo per il personale del Servizio per le lingue minoritarie e i corregionali all'estero, ma anche per altri Servizi o strutture regionali, ma, nonostante questo, mancano in pianta organica figure che richiedano questa specifica professionalità.

Quindi la Regione A. FVG ha difficoltà ad adempiere al citato articolo 11, c.2, della L. r. 26/2007 per quanto riguarda il personale da assegnare alla struttura di riferimento, nei propri uffici e in quella di enti da essa dipendenti, ma quello che si discosta ulteriormente dall'articolo 11 citato è che il costo del personale precario con conoscenza della lingua slovena individuato **venga addebitato ai fondi che lo Stato assegna alla Regione A. FVG** per l'attuazione della L. 38/2001. Ci troviamo quindi alla assolutamente anomala situazione in cui la Regione A. FVG per l'attuazione della L. 38/2001 non mette a disposizione proprio personale di ruolo, scegliendo la formula di contratti esterni per la somministrazione a tempo determinato che vengono ad incidere le risorse finanziarie della L. 38/2001 destinate alla tutela della comunità slovena, considerando altresì che questa situazione tampone con acquisizione di personale esterno risulta molto costosa e andrebbe quindi monitorata e quantificata nel suo ammontare.

Per superare questa carenza, ormai dall'istituzione del Servizio stesso nel 1996, di personale con conoscenza della lingua slovena potrebbe essere valutata la possibilità di proporre, individuando le modalità, che in tutti i concorsi regionali venga inserita, come valutazione aggiuntiva dei curricula, la conoscenza di una o più delle lingue tutelate dalla L. 482/1999, tenendo presente che per la nostra Regione esse corrispondono alle lingue slovena, friulana e tedesca. Come potrebbe inoltre anche essere valutata la predisposizione di bandi, promossi dai 32 Comuni di cui al DPR 12.9.2007, con assunzione di personale con conoscenza della lingua slovena in modo di pervenire ad una graduatoria da cui attingere.

Dalla ricognizione effettuata emergono come positivi i risultati dei **corsi di formazione per dipendenti regionali nelle lingue slovena, friulana e tedesca** che si effettuano stabilmente e che sono di competenza della funzionaria regionale titolare di P.O., ma è evidente che la formazione in loco di qualche decina di persone, visti anche i tempi lunghi dell'apprendimento, non può sopperire alle esigenze immediate di avere a disposizione personale linguisticamente già formato. Non si può non concludere che ci si trova di fronte ad una pesante carenza nella mancata individuazione di personale di lingua slovena da parte della Regione A. FVG, che si protrae ormai da decenni.

Sarebbe da valutare quanto abbiano contato la carenza di figure dirigenziali, il personale insufficiente e precario della struttura regionale negli anni per arrivare alle **modifiche normative, di fatto annuali, intervenute nella L. r. 26/2007** che riguardano essenzialmente le continue modifiche sia nei finanziamenti che nelle procedure per la assegnazione e erogazione di contributi (come già sottolineato nella Seconda conferenza regionale), sostanzialmente quindi al Capo V, "Strumenti finanziari", della L. r. 26/2007. Si tratta di modifiche continue che hanno comportato negli anni sia difficoltà per gli uffici, con appesantimento delle pratiche, sempre in presenza di risorse umane limitate, e difficoltà per i soggetti beneficiari che devono annualmente adeguarsi a nuove normative.

Entriamo anche nelle criticità tutt'ora evidenti per quanto riguarda l'individuazione dei **soggetti beneficiari di cui all'Albo regionale**, art. 5 della L. r. 26/2007, che evidenzia anche in questo caso una carenza di visione generale per quanto riguarda i soggetti da tutelare poiché mancano soprattutto criteri che permettano di individuare con certezza gli "enti e organizzazione di rilevanza primaria". Se da un lato ci sono degli enti primari ben identificabili, che hanno esercitato storicamente nei decenni una funzione pubblica, supplendo a carenze istituzionali, e che erano individuati come beneficiari di contributi già prima della L. 46/1991, essendo inseriti in specifiche leggi regionali di settore, d'altro lato ci sono enti primari che vengono periodicamente aggiunti all'Albo citato, fino a raggiungere un numero considerevole e che, con queste procedure, sono destinati di volta in volta ad aumentare. Risulta quindi necessario trovare criteri più puntuali, sia per quanto riguarda la dimensione territoriale degli enti, ma anche avere dati confrontabili sulla consistenza stessa degli enti, o sulle attività effettuate o su altre caratteristiche da individuare. Altrimenti ci sarà solo un continuo passaggio di enti e associazioni "minori" alla categoria degli "enti primari" e ci sarà una continua modifica degli elenchi degli enti beneficiari di cui all'Albo, senza una sufficiente e oggettiva verifica.

Riprendendo le considerazioni è necessario sottolineare ancora come, a decenni dalla istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie tale struttura, anche se diversamente denominata, non ha ancora trovato una sua stabilità e un rilievo centrale con il risultato di una **esecuzione di compiti meramente amministrativi e alla affannosa rincorsa per ottemperare ai tempi di erogazione dei contributi, in questo caso statali**, che la Regione A. FVG è tenuta ad amministrare. Quindi si sono trascurati gli obiettivi di sviluppo arrivando a una politica gestionale che spesso non va oltre il singolo esercizio finanziario. Inoltre diventa anche molto difficile, vista l'esiguità di risorse umane disponibili, pensare a monitoraggi che valutino, negli ormai quasi tre decenni trascorsi, l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa.

Va rilevato che lo stesso Consiglio d'Europa, in occasione del IV rapporto pervenuto dall'Italia (data di adozione 5.7.2017) intervenendo sui diritti delle minoranze in Italia aveva evidenziato che sono protetti ed attuati in maniera molto asimmetrica sull'intero territorio nazionale, ma aveva anche sottolineato che *"[...] La tutela dei diritti garantiti conformemente alla Legge dello Stato sulla protezione delle minoranze linguistiche storiche del 1999 è ulteriormente rafforzata in talune regioni quali la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige/Südtirol, grazie agli statuti di autonomia e altri strumenti legislativi nazionali e regionali [...]"*.

Ma da parte della Regione A. FVG lo Statuto di autonomia, e la legge regionale di attuazione della legislazione statale per la tutela della comunità slovena, non hanno avuto una ricaduta in termini di particolari o specifici investimenti né finanziari, al punto che, come si è visto, si sono utilizzati i fondi statali anche per acquisizione di personale regionale precario, né di programmazione, in quanto le modifiche alla L. r. 26/2007 hanno riguardato, come si segnalava, quasi esclusivamente modifiche amministrative in merito alle procedure e ai riparti dei contributi. Diverso è stato, ad esempio, l'intervento effettuato dalle altre due Regioni a Statuto speciale citate dal Consiglio d'Europa: la **Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste** che con il suo "Atlante linguistico" (Atlas des Patois Valdôtains) si è inserita a pieno titolo nelle grandi iniziative europee a carattere linguistico, o il **Trentino - Alto Adige/Südtirol** che partecipa al progetto ATHEME (Advancing The European Multilingual Experience) co-finanziato dall'Unione Europea che coinvolge diciassette università di otto paesi.

7

5. Verifica dello stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale

Se della struttura regionale di competenza in materia di comunità linguistiche abbiamo già rilevato le criticità, per verificare lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, come previsto dall'**art.10, c. 3, della L. r. 26/2007**, non possiamo non ricordare che si tratta di un settore non solo di criticità specifica, ma di criticità storica.

Non è inutile ripercorrere brevemente la storia travagliata di quest'area che, a differenza, delle altre zone di storico insediamento sloveno – area triestina, goriziana e della Val Canale – essendo dal 1866 inclusa nel Regno d'Italia non ha mai usufruito del processo di scolarizzazione e alfabetizzazione primaria in lingua slovena previsto dalla legislazione asburgica e la stessa divisione si è riproposta anche nel secondo dopoguerra quando, a seguito del Trattato di Pace e da quanto disposto dal Governo Militare Alleato dopo la fine della seconda guerra mondiale, sono state istituite le scuole con lingua di insegnamento slovena per le aree triestina e goriziana. Quindi solo dopo l'attivazione dell'Istituto bilingue di S. Pietro al Natisone, istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano, sorto come struttura privata nell'a. s.1985/1986 e poi riconosciuto ex lege come scuola statale, si è potuto parlare per tutta quest'area territoriale di presenza di una singola istituzione scolastica slovena.

Questo territorio e queste popolazioni hanno quindi risentito più di tutte le altre componenti territoriali della attuale comunità slovena in Italia delle vicissitudini storiche e delle guerre che hanno influito pesantemente sull'uso della lingua slovena e sulla cultura, ma anche sull'economia e sulla situazione sociale.

Di conseguenza anche nella Seconda conferenza regionale si è voluto rammentare la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11.9.2013 su “**Lingue europee a rischio di estinzione e diversità linguistica**” e tra le tante numerose considerazioni citate nella risoluzione interessa oggi riportare la sottolineatura che “a causa dell'urgenza della situazione in cui si trovano un'attenzione particolare deve essere accordata alle lingue a rischio di estinzione” e sul fatto che “le lingue in estinzione devono essere concepite come parte del patrimonio culturale europeo e non come veicolo per le aspirazioni politiche, etniche o territoriali”.

Per questo comparto, a vent'anni dalla L. 38/2001 di tutela globale e della successiva L. r. 26/2007 di attuazione, diventa necessario, come del resto già emersa anche nella Seconda conferenza regionale, effettuare un'analisi generale su quali risultati si siano raggiunti in questi decenni di interventi finanziari sul territorio e quali siano state le ricadute sul territorio dei finanziamenti statali, cioè quale ne sia stata l'efficacia, ma soprattutto quali siano le possibili programmazioni future.

In ambito amministrativo si è scelto, da parte della Regione A. FVG, sin dall'inizio un percorso procedurale differenziato per la comunità slovena dell'area udinese, sia nell'ambito dell'allora spezzettamento di competenze fra numerosi Servizi e diversi Assessorati per la comunità slovena stessa, e anche dopo l'accorpamento della quasi totalità di competenze al neo istituito, dal 1996, Servizio per le lingue regionali e minoritarie. Si è infatti assegnato all'allora **Servizio montagna** la competenza per la comunità slovena dell'area udinese e tutt'ora, pur essendo di competenza dell'attuale Servizio per le lingue minoritarie e i corregionali all'estero, le procedure rimangono differenziate dalle altre due aree di insediamento della comunità slovena e sono ulteriormente spezzettate tra le diverse istituzioni locali, dai Sindaci, all'avvicendamento avvenuto in questi ultimi anni tra le allora Comunità montane, poi diventate UTI, e attualmente Comunità di montagna, che ha aggravato e appesantito ulteriormente il rapporto tra enti territoriali attuatori e destinatari dei benefici di legge. Il risultato è stato quello che proprio il territorio udinese, come abbiamo visto il più in sofferenza per quanto riguarda la comunità slovena, è stato gestito non centralmente, con una programmazione relativa a tutta l'area interessata, ma perifericamente e anche in maniera molto differenziata e frammentata sullo stesso territorio udinese.

8

Valutando l'**art. 20 della L. r. 26/2007** (Fondo regionale per lo sviluppo montano-risorse destinate a interventi per la minoranza linguistica slovena), che attua la disposizione dell'art. 21 della L. 38/2001 e prevede uno specifico finanziamento allo sviluppo dei Comuni del territorio delle allora Comunità montane come individuate, possiamo rilevare che l'aver mobilitato fin da subito ex lege i Comuni dei medesimi territori ha portato ad un evidente immediato coinvolgimento del territorio tutto e ad un'indubbia visibilità delle associazioni locali della comunità slovena. Rimane però la negatività di non aver fin da subito distinto negli interventi finanziari quelli che andavano a sopperire anche a specifiche competenze e necessità amministrative comunali, come manutenzioni di strade o restauri di facciate di immobili, o altro, e gli obiettivi finalizzati alla tutela della lingua e della cultura slovena, senza prevedere delle priorità o delle percentuali differenziate di intervento rispetto ai progetti presentati. Questo ha portato ad interventi che hanno messo meno in evidenza quelle che sono le reali finalità stesse della legge di tutela o addirittura ad interventi che non rispondevano ad essa.

La suddivisione dei fondi sul territorio dei 18 Comuni (tanti sono i Comuni dell'area udinese individuati con presenza di minoranza slovena), senza un coordinamento tra le stesse amministrazioni comunali e con una mancanza di obiettivi comuni, hanno reso sempre più marginali gli interventi, con una ricaduta a pioggia che non può contrastare le difficoltà crescenti dei territori della comunità slovena. Il risultato è stato negli anni il finanziamento di una grande varietà di tipologie di intervento, ulteriormente appesantite anche dalla diversità dei bandi che vengono emessi in modo differenziato a seconda dell'Ente territoriale di riferimento.

Per quanto riguarda l'**art. 22 della L. r. 26/2007** (Contributi per interventi a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale), va rimarcata, anche in questo caso, la mancanza di una programmazione pluriennale, la mancanza di obiettivi comuni, la non individuazione delle priorità con la inevitabile frammentazione dei progetti e la presentazione di microprogetti a sé stanti che iniziano e si concludono in un brevissimo periodo temporale.

Se poi andiamo ad esaminare il solo numero di Comuni, tra i diversi beneficiari possibili, che hanno usufruito negli ultimi anni dei finanziamenti di questo articolo di legge, notiamo che mentre per l'anno 2018 i Comuni sono stati quattro, per gli anni 2019 e 2021 si sono ridotti ad un solo Comune. Si pone quindi anche il problema, che riguarda anche il precedente articolo 20, di evitare che parti del territorio rilevanti non usufruiscano dell'articolato di legge, chiedendosi anche perché questo succeda e se questo sia dovuto, come spesso viene rilevato, alla riduzione dei finanziamenti, o se alla mancanza di criteri o di indicazioni rispondenti alle necessità, o anche alle difficoltà di progettazione.

Ma il nodo essenziale dell'art. 22 rimane quello dell'**insegnamento della lingua di minoranza**, in carenza a tutt'oggi, di scuole pubbliche con insegnamento veicolare in lingua slovena. Come è già stato riscontrato nelle due precedenti conferenze regionali le poche ore di insegnamento che vengono rese disponibili non permettono di sostenere che si stia insegnando la lingua slovena o le varianti. E' evidente che o il numero di ore diventa sufficiente per poter parlare di istruzione scolastica, e in questo caso si debba parlare di istruzione in lingua veicolare, oppure non si può pensare di imparare la propria lingua con due ore settimanali, come già evidenziato nella Seconda conferenza regionale, perché non si tratterebbe più nemmeno di corsi di sloveno e varianti, e il tutto rimarrebbe un percorso marginale ed emarginato.

A questo punto non si può che ricordare che, a 20 anni dalla approvazione della legge di tutela globale, **l'art. 12 della L. 38/2001 (Disposizioni per la Provincia di Udine)** rimane ancora da "approfondire" e da attuare in particolare il comma 6, che presuppone che nei Comuni della provincia di Udine ci sia la possibilità dell'istituzione di scuole statali bilingui o con sezioni di esse. A tutt'oggi ci troviamo di fronte solamente, come abbiamo ricordato all'inizio, **il solo Istituto bilingue di S. Pietro al Natisone**, dall'anno scolastico 1985/1986.

Si ritiene quindi essenziale predisporre un quadro d'insieme e organico del territorio dell'area udinese, non spezzettata in microaree e micro-comuni per permettere una programmazione degli interventi finanziari centralizzata che eviti la frammentazione e la polverizzazione con interventi a pioggia, così come diventa prioritario coinvolgere e dare voce alle locali istituzioni e associazioni della comunità slovena, rendendole partecipi degli obiettivi e dei processi e non notificandoli amministrativamente dall'alto.

9

6. Organismi istituzionali di consultazione e rappresentanza della comunità slovena

Nel valutare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela della comunità slovena vanno anche evidenziate alcune tematiche che rientrano a pieno titolo e che sono di estremo interesse per la comunità slovena in quanto si tratta di organismi di rappresentanza, **di organismi istituzionali e di consultazione**.

Va ricordato che in questi ultimi anni il funzionamento altalenante e non ottimale dei due organismi istituzionali di consultazione della comunità slovena, rispettivamente il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena (di seguito: Comitato paritetico) e la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena (di seguito: Commissione regionale), hanno subito entrambi dei gravi momenti di blocco operativo, non dovuti solo al COVID-19.

In particolare il **Comitato paritetico**, costituito ai sensi dell'art. 3, della l. 38/2001, **non si è riunito dall'agosto 2019 al febbraio 2021**, e si è quindi riscontrata la mancanza di operatività di quello che è il più importante organismo rappresentativo che prevede il rapporto diretto e il lavoro congiunto tra nominati dal Consiglio dei Ministri rappresentanti della Regione A. FVG e rappresentanti della comunità slovena. Il 31.1.2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR 3.12.2018, n.150 che emana il nuovo regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato paritetico e di seguito, con DPR 8.10.2020 il Comitato paritetico è stato rinnovato per la quarta volta. Il 22.1.2021 il nuovo Comitato paritetico è stato insediato.

La **Commissione regionale**, costituita ai sensi dell'art. 8, L. r. 26/2007, (già precedentemente costituita con l'art. 8 della L. r. 46/1991) **non si è riunita dal maggio 2018 al giugno 2019**. Va sottolineato che in questo

caso si è trattato di una precisa carenza nella legislazione regionale in quanto se con l'art 8, c. 3 della L. r. 26/2007 viene previsto che la Commissione regionale rimanga in carica per la durata della legislatura, non viene però previsto che la Commissione stessa rimanga in carica nelle more dell'insediamento della nuova Commissione regionale, come normalmente si dispone, (come del resto è previsto proprio al c. 9 dello stesso art. 8, della L. r. 26/2007, per la precedente Commissione regionale di cui all'art. 8 della L. r. 46/1991). Quindi si rende necessario predisporre una modifica della legge regionale.

Possiamo rammentare che si è trattato di una situazione di mancata convocazione, prima della Commissione regionale per dodici mesi e successivamente del Comitato paritetico per diciotto mesi, che ha privato la comunità slovena di un rapporto essenziale prima con la Regione A. FVG e poi con lo Stato e che ha segnato una grave battuta di arresto.

Un discorso puntuale va anche fatto sull'**Assemblea dei Sindaci** in quanto con il recente art. 9, p.76, della L. r. 13/2021 (assestamento di bilancio) è stato modificato l'art. 8, c. 4 della L. r. 26/2007 (Commissione regionale) aggiungendo, fra i componenti la commissione, dopo la lettera d), con una lettera d bis), "il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica slovena di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita".

Considerato che l'Assemblea dei Sindaci, prevista per la comunità slovena con la legge di assestamento citata, viene, con la stessa legge regionale, prevista anche per la comunità tedesca, mentre per la comunità friulana questo organismo è già operante, va subito rilevato che per le tre comunità regionali riconosciute dalla legislazione statale (LL. 482/1999 e 38/2001), la costituzione sia di organismi istituzionali che di commissioni consultive, o anche di semplici procedure contributive, va fatta sulla base di attente analisi della specifica realtà delle comunità stesse, che non può, come in questo caso, essere la semplice fotocopia di un organismo identico per tutte e tre le comunità autoctone.

10

Sarebbero infatti opportune alcune considerazioni sull'Assemblea dei Sindaci dei Comuni individuati ex lege (rispettivamente dalla L. 482/1999 e dalla L. 38/2001) in cui la lingua viene parlata. Risulta evidente che le situazioni sul territorio delle tre comunità linguistiche non siano sovrapponibili, né per numero totale dei Sindaci, né per presenza del numero dei Comuni stessi in ambito ex provinciale e tantomeno per presenza maggioritaria o minoritaria di cittadini di lingua autoctona negli specifici territori comunali.

Per quanto riguarda la comunità slovena l'Assemblea dei sindaci dei 32 Comuni, individuati dal DPR 12.09.2007, risulterebbe di difficile operatività soprattutto per una insufficiente rappresentanza omogenea: pensiamo solo al fatto che 14 sono i Comuni situati nel territorio delle ex Province di Trieste e di Gorizia e 18 sono i Comuni della ex Provincia di Udine. Quindi si tratterebbe di una Assemblea di sindaci difficilmente rappresentativa, proprio per la rilevante disomogeneità dei Comuni rappresentati, sia per numero di abitanti totali (considerando anche che il solo Comune di Trieste, capoluogo della Regione A. FVG, rappresenta, per numero totale di abitanti, più del doppio della somma di tutti gli abitanti degli altri 31 Comuni, il che comporterebbe un conteggio dei voti con una individuazione di complessi algoritmi), sia per il diverso peso degli abitanti di lingua slovena nei rispettivi 32 Comuni. Diversa è la situazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni friulani che è già in funzione, e come potrebbe essere anche la costituenda Assemblea dei sei Sindaci della comunità tedesca, anch'essa normata con la recente L. r. 13/2021, che potrebbe avere, qualora la comunità tedesca lo ritenesse, una sua operatività.

Per la comunità slovena invece è già prevista l'**Assemblea degli eletti di lingua slovena** nei consigli degli enti locali del territorio come delimitato dal DPR 12.09.2007, ed è prevista sia dall'art. 3, c. 2, lettera c) della L. 38/2001 (per la composizione del Comitato paritetico), sia dal corrispettivo art. 8, c. 4, lettera c) della L. r. 26/2007 (per la composizione della Commissione regionale). Si tratta quindi di un organismo di rappresentanza che è già in funzione ed è già stato ripetutamente, negli anni, convocato ex lege dal Presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Si potrebbe anche prevedere, visto che tale Assemblea è istituita con legge, un'individuazione più puntuale degli eletti appartenenti alla comunità slovena e prevedere anche, con regolamento, sia il voto ponderale che le competenze che superino la sola individuazione del numero previsto nei rispettivi organismi consultivi.

Infine, sempre in relazione al tema della rappresentanza delle comunità autoctone, dobbiamo rilevare che la L. r. 27/2001, con l'art. 6, norma, richiamando l'art. 3 dello Statuto, l'esposizione di "Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione" e stabilisce che sugli edifici pubblici dei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della regione venga esposta, accanto alla bandiera italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento. Finora solo la comunità friulana si è avvalsa di questa norma di legge e con l'introduzione, sempre all'articolo 6 della L. r. 27/2001, del comma 1 bis), e a seguito dell'art. 2, c.1 della L. r. 6/2015, la bandiera della comunità friulana è stata normata.

Permane quindi a tutt'oggi la necessità di normare una **bandiera di rappresentanza della comunità slovena**, in quanto permane il diritto identificativo rappresentato da una bandiera che riconosca la specificità linguistica e culturale della comunità autoctona slovena del Friuli Venezia Giulia. Va sottolineato che la tematica è stata già rappresentata formalmente, da tempo e prima della pandemia da COVID-19, al Presidente del Consiglio regionale da parte del Comitato paritetico, dalle organizzazioni apicali di riferimento e dai rappresentanti istituzionali della comunità slovena, richiamandosi agli articoli 7 e 10 della L. 38/2001, nonché, in particolare, al citato articolo 6 della L. r. 27/2001, ed è stato ribadito il diritto all'utilizzo dei simboli della comunità nazionale slovena in Italia. Inoltre è stata anche effettuata una correlazione rispetto a quanto succede per quanto riguarda la corrispettiva Comunità italiana che, in accordo con la Repubblica di Slovenia, ha deciso di rappresentarsi con la bandiera dello Stato italiano, diritto per tale comunità riconosciuto costituzionalmente.

Tradizionalmente la comunità autoctona slovena nei molti decenni, dal secondo dopoguerra, si è sempre rappresentata con una propria bandiera identificativa ed è diventata una consuetudine l'utilizzo della bandiera nazionale slovena anche nelle istituzioni e sugli edifici scolastici.

Si tratta quindi di procedere all'iter identificativo del vessillo che rappresenti la comunità slovena, riempiendo quello che è attualmente un vuoto normativo.

Infine per quanto riguarda la **partecipazione politica degli Sloveni** va anche in questa sede doverosamente rammentato che con l'art. 26 della L. 38/2001 (Norme in materia elettorale) viene introdotto il problema della rappresentanza della minoranza slovena al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, ma va anche sottolineato come in questi due decenni non ci siano stati ulteriori passi che assicurino una effettiva e sicura presenza di rappresentanti della comunità slovena in tali sedi. Con la recente presentazione da parte della senatrice Rojc, a inizio del mese di settembre del corrente anno, di un disegno di legge sul diritto di tribuna degli sloveni in Parlamento, si apre ora una nuova prospettiva.

7. L'apprendimento della propria lingua e il sistema scolastico regionale

Anche se nello Statuto della Regione A. FVG non è assegnata la competenza primaria in materia scolastica, a differenza di altre Regioni a Statuto speciale, la Regione A. FVG non può non valutare quanto l'istruzione nella propria lingua sia un elemento fondante di ogni comunità, ma soprattutto per le comunità autoctone minoritarie in quanto la lingua si collega alla identità e cioè agli elementi cardine di ogni comunità.

Va sottolineato, come già fatto in sede di Prima conferenza regionale, che "il settore scolastico

proprio per la complessità della tematica e la correlazione con la legislazione propria del settore, necessiterebbe della predisposizione di una conferenza "ad hoc" e di un confronto specifico con i rappresentanti del settore". Sottolineatura ribadita in sede di Seconda conferenza regionale nella quale "si era anche auspicato un esame specifico, a livello regionale, di questo settore fondamentale, ineludibile, per la minoranza slovena". Infatti non tutte le disposizioni normate dalla L. 38/2001 rientrano, come abbiamo già evidenziato, nella L. r. 26/2007 e valutare il solo stato di attuazione della legge regionale sarebbe sicuramente limitativo rispetto ad una legge statale che viene abitualmente definita di tutela globale.

Quindi ancora una volta si ribadisce la necessità di un esame approfondito del tema dell'insegnamento in lingua slovena e della situazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena, alla cui importanza nella **L. 38/2001 sono dedicati quattro specifici articoli**: l'art. 11 (Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena), l'art. 12 (Disposizioni per la provincia di Udine), l'art.13 (Organi per l'amministrazione scolastica) e l'art.14 (Istituto regionale di ricerca educativa).

Senza entrare in questa sede nelle disposizioni dei suddetti articoli della legge statale, va fin da subito rilevato, come già sottolineato in sede di Prima conferenza regionale regionale, che la mancata attuazione dell'art. 14 che prevede l'Istituto regionale di ricerca educativa, per motivi inerenti ad altre leggi statali correlate di seguito intervenute, ha portato un grave nocumento alla comunità slovena in questi venti anni e va valutata anche la possibilità che questo vulnus possa essere superato anche a livello regionale.

Si era anche auspicato un esame specifico, a livello regionale, di quanto sia previsto ai sensi della **L. 482/1999 anche per la tutela della minoranza slovena** e, nello specifico, in relazione agli artt. 4 e 5, per le scuole di ogni ordine e grado, e all'art. 6 relativo all'insegnamento universitario con l'istituzione di corsi di lingua e di cultura delle lingue minoritarie.

Si ritiene quindi che sia urgente e non più differibile una conferenza regionale in materia scolastica, differenziata per le singole comunità linguistiche autoctone, e che per la comunità slovena sia investita prioritariamente la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena istituita ai sensi dell'art. 13, c. 3, della L. 38/2001.

8. Note conclusive

12 | A conclusione di questo excursus sulla valutazione dell'applicazione delle norme di salvaguardia della legge di tutela e sulle difficoltà registrate e le eventuali mancanze, si riportano alcune annotazioni di ordine generale.

Diventa inevitabile ribadire la grande importanza di **visibilità per la comunità slovena e per la lingua slovena** che va promossa dalla Regione A. FVG innanzitutto nell'organigramma regionale, ora carente, e nel corrispettivo sito web, ma anche nelle insegne pubbliche e nelle pubblicazioni e ricerche dell'Amministrazione regionale. Inoltre, riprendendo quanto segnalato in merito ai cinque cicli di monitoraggio del Consiglio d'Europa sulla tutela delle minoranze in Italia, diventa ineludibile e doverosa la pubblicazione degli atti intervenuti negli anni, con la loro necessaria visibilità, sullo stesso sito della Regione A. FVG.

Per quanto riguarda la **comunità slovena dell'area udinese** abbiamo ampiamente evidenziata la necessità di un ripensamento globale della normativa che, mantenendo gli obiettivi e le finalità della L. 38/2001 e della attuale L. r. 26/2007, riformuli la normativa regionale in modo da poter riuscire a dare una svolta al declino della comunità slovena autoctona e al mantenimento delle varianti per allontanarle dalle lingue in estinzione. Se si vuole veramente invertire tale declino è necessario dare piena visibilità e pieno coinvolgimento ai destinatari della tutela, gli enti e le associazioni slovene di questo territorio, mettendoli al centro della pianificazione, dei programmi e dei progetti, così come avviene per le aree triestina e goriziana.

In questa Terza conferenza regionale si rinnova la richiesta di una **conferenza in materia scolastica**, differenziata in tre compartimenti, una per ognuna delle comunità linguistiche (slovena, friulana, tedesca). Si tratta di un impegno pubblico, da rendere periodico, che richiede una analisi approfondita e prospettica e un confronto con gli esperti e gli operatori del settore. Questa richiesta viene ulteriormente ribadita proprio in un momento in cui la pandemia generata dal COVID-19 ha messo, e sta mettendo, in gravissima sofferenza tutto il settore scolastico investendo pesantemente, anche con la didattica a distanza già protratta per due anni, gli insegnanti, gli scolari e gli studenti e le famiglie tutte.

Alcune proposte appena espresse non potranno però essere prese in considerazione senza una **cabina di regia** per le comunità linguistiche autoctone regionali e senza il presupposto di una struttura di **Servizio stabile e con adeguate risorse umane**. Potrebbe quindi sembrar strano che per proporre un cambiamento si proponga di tornare al passato e cioè a quel Servizio che, come previsto dalla L. r. 15/1996, quindi ben cinque anni prima delle leggi statali 482/1999 e 38/2001, era normato a provvedere “alla programmazione, al coordinamento, all’attuazione e alla verifica degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie”, in modo che all’attuale Servizio regionale siano assegnate le sole competenze relative alla comunità slovena, a quella friulana, ed a quella tedesca.

A vent’anni dalle LL. 482/1999 e 38/2001 non si può che riaffermare che la comunità slovena, e le comunità linguistiche autoctone tutte, sono caratterizzanti della Regione A. FVG e dello Statuto di autonomia stesso e come tali vanno considerate, non solo superando le persistenti difficoltà di attuazione della normativa statale e regionale, ma uscendo anche dalla attuale marginalizzazione nell’ambito della stessa amministrazione regionale e delineando una programmazione di qualità e di respiro europeo.

Nota a margine.

La stesura del presente contributo è stata conclusa in data 20/09/2021 e non tiene pertanto conto di fatti eventualmente avvenuti in seguito.